

Decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 di recepimento della Direttiva 95/2014/UE sulla comunicazione delle informazioni non finanziarie

Nota illustrativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 7 - 10 gennaio 2017) del decreto legislativo n. 254/2016 (di seguito, "decreto"), si è concluso il processo di trasposizione legislativa nell'ordinamento nazionale della Direttiva europea sulla comunicazione di informazioni non finanziarie da parte di alcuni tipi di grandi imprese (95/2014/UE, Direttiva sulla cd. Non-Financial Disclosure).

Sin dall'avvio di tale *iter*, Confindustria ha interloquito con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione capo-fila per il recepimento della Direttiva, cui ha trasmesso osservazioni e proposte sia informalmente (attraverso lo scambio di note tecniche e la partecipazione a un incontro con l'ufficio responsabile del recepimento, nel febbraio 2016), che mediante i canali ufficiali (partecipando alle consultazioni pubbliche online, avviata dal MEF nel corso del 2016).

La risposta di Confindustria alla consultazione pubblica del MEF sulla bozza del decreto legislativo è stata elaborata con il coinvolgimento dei due gruppi di lavoro Diritto Societario e Sostenibilità, rispettivamente coordinati dalle Aree Affari Legislativi e Lavoro Welfare e Capitale Umano.

Nel corso delle diverse fasi dell'interlocuzione, Confindustria ha evidenziato che è importante coniugare l'obiettivo di rafforzare la trasparenza delle informazioni sull'attività di impresa, con quello di salvaguardare la discrezionalità delle imprese nella selezione delle misure attuative più adeguate. In parallelo, Confindustria ha sollecitato una revisione del regime sanzionatorio che risulta eccessivamente rigoroso e poco coerente con il principio del *comply or explain*, su cui si basa la nuova disciplina.

Il decreto approvato conserva l'impianto sanzionatorio originario, mentre recepisce alcune ulteriori osservazioni di Confindustria dirette, ad esempio, a riconoscere ampia flessibilità nella scelta delle metodologie di riferimento e a fondare i nuovi obblighi di rendicontazione sul principio del *comply or explain*.

Tali nuovi obblighi si applicano con riferimento agli **esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017**. In sede di prima applicazione, i soggetti che - in via obbligatoria o volontaria - osservano tale normativa possono limitarsi a fornire un raffronto sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti (art. 11).

Per quanto riguarda l'**ambito soggettivo di riferimento** (art. 2 del decreto), la nuova disciplina si applica a:

i) "enti di interesse pubblico" con un numero di dipendenti superiore a 500, che superano almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale superiore a euro 20.000.000; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a euro 40.000.000 (articolo 2);

ii) "enti di interesse pubblico" che sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni, vale a dire costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, su base consolidata, presentano i requisiti di cui al precedente punto i).

Nel merito, la nuova dichiarazione di carattere non finanziario (individuale e consolidata) deve contenere informazioni che riguardano i **temi** rilevanti in materia ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione, nella

misura necessaria a comprendere l'andamento, i risultati e l'impatto dell'attività di impresa (artt. 3 e 4 del decreto).

In particolare, è necessario descrivere (art. 3, co. 1):

- il modello aziendale di gestione e di organizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a quello eventualmente adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di *due diligence*, i risultati conseguiti e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi connessi ai temi oggetto della dichiarazione non finanziaria e derivanti dall'attività di impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse – se rilevanti – le catene di fornitura e subappalto.

Con riferimento a tali tematiche, è necessario fornire alcune **informazioni minime**, meglio precisate nel decreto (art. 3, co. 2). Ad esempio: i temi sociali oggetto di rendicontazione devono essere declinati citando gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni adottate per garantire la parità di genere, le misure per attuare le convenzioni di organizzazione internazionali e sovranazionali in materia e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; ancora, sul fronte dell'anticorruzione, occorre indicare le misure adottate per contrastare la corruzione attiva e passiva.

La dichiarazione non finanziaria deve fornire le informazioni comparandole con quelle indicate negli esercizi precedenti e menzionando lo standard di rendicontazione adottato. Se esso è diverso da quello utilizzato nel precedente esercizio, occorre precisare la motivazione di tale modifica (art. 3, co. 3).

In merito agli “**standard di rendicontazione**” cui riferirsi nella redazione della dichiarazione non finanziaria, il decreto precisa che si tratta di standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, funzionali all'adempimento dei nuovi obblighi (art. 1).

Inoltre, il decreto consente di ricorrere alla “**metodologia autonoma di rendicontazione**” che viene definita come l'insieme degli standard di rendicontazione e degli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati, sempre nell'ottica di adeguarsi alla nuova disciplina (artt. 1 e 3, co. 4). In tal caso, la dichiarazione contiene anche la descrizione, chiara e articolata, della metodologia adottata.

Sul tema della scelta degli **indicatori di prestazione** da utilizzare, il decreto riconosce all'impresa la possibilità di selezionare quelli più adatti a rappresentare con coerenza l'attività svolta. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, o nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e i relativi impatti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta (articolo 3, comma 5). Ai fini di tale selezione, si potrà fare riferimento anche agli orientamenti in materia che la Commissione UE è tenuta a elaborare ai sensi della Direttiva (ad oggi non ancora pubblicati).

In ogni caso, si segnala che se i soggetti tenuti al rispetto della nuova normativa non praticano politiche in relazione agli ambiti “non finanziari” sopra precisati, nella dichiarazione non finanziaria essi indicano le ragioni di tale scelta, riferite a ciascun ambito (art., 3, co. 7). Ciò in linea con il principio del **comply or explain**.

Inoltre il decreto prevede la c.d. “**clausola di salvaguardia**” che, in casi eccezionali, consente alle imprese tenute a predisporre la dichiarazione non finanziaria di omettere le informazioni riguardanti gli sviluppi imminenti e le operazioni in corso di negoziazione,

qualora la loro divulgazione possa comprometterne gravemente la posizione commerciale (art. 3, co. 8).

In merito all'**attività di verifica**, tra le altre previsioni, il decreto precisa che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica non soltanto che la dichiarazione non finanziaria sia stata redatta, ma anche che il contenuto sia conforme alle disposizioni del decreto (art. 3, co. 10).

Specifiche disposizioni sono dedicate alla **collocazione della dichiarazione non finanziaria** (individuale e consolidata) che può essere una parte integrante della relazione sulla gestione o, in via alternativa, una relazione autonoma. Nel secondo caso, la relazione viene pubblicata sul registro delle imprese, insieme alla relazione sulla gestione (art. 5).

Per quanto riguarda i **gruppi** di imprese, il decreto detta alcune disposizioni specifiche e prevede dei casi di esonero ed equivalenza (v. artt. 4 e 6).

Inoltre, viene disciplinata l'ipotesi di **adeguamento volontario** alla nuova normativa da parte di soggetti diversi da quelli obbligati, con l'indicazione delle condizioni che consentono di apporre la dicitura di conformità sulle rispettive dichiarazioni non finanziarie (art. 7).

Come anticipato, il decreto prevede un articolato sistema di **sanzioni amministrative pecuniarie** (da euro 20.000, a euro 150.000) a carico degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione, riferite a diverse tipologie di inosservanza della nuova disciplina.

Alla Consob spetta la competenza per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché il compito di regolamentare le modalità di attuazione di alcune previsioni del decreto (art. 9).

Infine, vengono introdotte alcune modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. lgs. n. 58/1998) per coordinarne le previsioni con i nuovi obblighi di rendicontazione (art. 10).